

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **FERRANTE, BARRILE, BERTONI, BESOSTRI, BONFIETTI, BORTOLOTTI, CALVI, CASTELLANI Pierluigi, CIONI, CRESCENZIO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE MARTINO Guido, DIANA Lorenzo, DI BENEDETTO, GAMBINI, GUERZONI, LARIZZA, LAURIA Baldassare, LAURICELLA, LORETO, MELE, MICELE, MIGNONE, MIGONE, MONTAGNA, MUNDI, NIEDDU, PAROLA, PASQUINI, PINTO, PIZZINATO, RIPAMONTI, TAPPARO, UCCHIELLI, VALLETTA, VELTRI e VISERTA COSTANTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1999

---

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

---

ONOREVOLI SENATORI. - La strage stradale miete ogni anno in Italia migliaia di vite, risultando la prima causa di morte per i giovani dai 15 ai 30 anni; lascia dietro di sé invalidità gravissime; costituisce una fonte di costi sociali rilevantissima per lo Stato e tale da vincolare strutturalmente risorse pubbliche altrimenti destinabili ad interventi di prevenzione e di tutela della salute dei cittadini.

Deve riconoscersi, d'altra parte, che la fattispecie di morte stradale non può essere considerata come un semplice corollario, per quanto spiacevole, dello sviluppo industriale e, dunque, inevitabile. Tra i numerosi eventi di morte che questa società induce, quello stradale appare degno di particolare attenzione proprio perché espressione di una situazione di massa, riconducibile esclusivamente all'inefficacia del sistema, normativo e amministrativo, attuale.

Occorre, allora, innanzitutto modificare la disciplina vigente in termini risolutivi, mirati alla prevenzione e tuttavia decisi nelle sanzioni, e occorrerà poi vigilare attentamente perché le nuove norme non subiscano disapplicazione.

Il risarcimento che la normativa attuale offre ai familiari delle vittime della strada è nullo o quasi. Infatti le compagnie di assicurazione liquidano dei risarcimenti inferiori a quelli dovuti ed i responsabili degli incidenti tornano sulle strade a condurre veicoli come se nulla fosse accaduto con l'unico onere di pagare un diverso *malus* assicurativo.

Il presente disegno di legge, nel suo complesso, vuole rappresentare una speranza per le generazioni future sia in termini di educazione stradale che in termini di tutela dei cittadini vittime e non della strada.

Deve essere, ancora, sottolineato che la normativa recata dal disegno di legge è attesa con grande impazienza dai familiari delle vittime della strada, i quali si sono riuniti nel «Comitato italiani familiari vittime della strada», costituito al di fuori degli schieramenti politici, ma dotato di uno spiccato senso civico che lo porta ad operare affinché l'intera materia della sicurezza stradale possa essere regolamentata nel migliore dei modi, secondo i principi generali recati dal presente disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Insegnamento dell'educazione stradale nelle scuole)*

1. L'educazione stradale, intesa ai sensi del comma 2, è materia di studio e di esame in tutta la scuola dell'obbligo e fa parte della didattica nelle scuole materne, pubbliche e private.

2. Ai fini della presente legge, l'educazione stradale è intesa come conoscenza della pericolosità della strada e della guida, dei principi di sicurezza e delle norme di condotta per tutti gli utenti, dei fondamenti giuridici del danno, del risarcimento e dell'assicurazione, dei dati relativi alle stragi stradali, dello stato della legislazione sulla materia, degli elementi di funzionamento e delle norme di conduzione dei veicoli, dei comportamenti e degli interventi di pronto soccorso in caso di incidente; essa è inoltre intesa, in particolare, come consapevolezza della necessità di usare la strada escludendo ogni stato soggettivo di incapacità ed aggressività.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'interno, predispone, con proprio decreto, appositi programmi di insegnamento dell'educazione stradale per tutti gli istituti scolastici e per i loro diversi ordini e gradi.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina le modalità di insegnamento dell'educazione stradale e quelle di verifica del suo apprendimento, individua le caratteristiche dei libri di testo e le figure dei docenti, stabilendo in non meno di cinque le ore settimanali di lezione per

tutti i gradi e gli istituti della scuola dell'obbligo.

5. I singoli istituti della scuola dell'obbligo possono richiedere, per lo svolgimento di esercitazioni pratiche che non devono superare la misura di un quinto rispetto al monte ore di insegnamento della materia dell'educazione stradale, la collaborazione dei Corpi di polizia municipale e delle unità di pubblica sicurezza, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza interessate alla sicurezza stradale.

6. L'articolo 230 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, anche con riduzione delle spese previste in altri capitoli.

## Art. 2.

*(Responsabilità personale non assicurabile in materia di lesioni stradali, mortali o gravissime)*

1. È istituito presso il Ministero dei trasporti e della navigazione un Fondo di sovvenzionamento delle iniziative e delle attività pubbliche e private indirizzate alla prevenzione degli incidenti sulla strada, la cui dotazione è costituita dai versamenti di cui al comma 2.

2. Chiunque, per colpa giudizialmente accertata, provochi un incidente stradale o ne aggravi le conseguenze causando la morte di terzi o di trasportati o procurando loro lesioni personali gravissime e sia per tale motivo condannato al risarcimento del danno in favore delle vittime o dei loro aventi causa è tenuto, salva ogni altra conseguenza civile o penale, a corrispondere personalmente al Fondo di cui al comma 1 una somma pari al 10 per cento dell'importo complessivamente liquidato a titolo di risarcimento.

3. L'obbligo di cui al comma 2 non è assicurabile e il suo adempimento è suscetti-

bile di esecuzione forzata secondo le disposizioni vigenti in materia ed anche, nella misura del 30 per cento, sulle somme dovute al responsabile degli incidenti di cui al medesimo comma 2 per retribuzioni ed indennità relative al rapporto di lavoro subordinato nonché per pensioni o rendite previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura.

4. Nelle ipotesi di concorso, il credito della vittima o dei suoi aventi causa per il risarcimento dei danni è privilegiato rispetto al credito del Fondo di cui al comma 1.

### Art. 3.

#### *(Eccesso di velocità)*

1. Il comma 8 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«8. Chiunque supera di oltre 10 Km/h e di non oltre i 30 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentotrentacinquemila a lire novecentoquarantamila».

2. Il comma 9 dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dai seguenti:

«9. Chiunque supera di oltre 30 Km/h i limiti massimi di velocità è soggetto, oltrechè alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentotantamila a lire duemilioneitrecentocinquantamila, alle seguenti sanzioni amministrative accessorie ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI:

a) se il superamento è di non oltre 50 Km/h, sospensione della patente di guida e sequestro del veicolo per trenta giorni quando l'infrazione sia ammessa dal conducente e per sessanta giorni quando sia altrimenti accertata con provvedimento definitivo;

b) se il superamento è maggiore di 50 Km/h, sospensione della patente di guida e sequestro del veicolo per novanta giorni

quando l'infrazione sia ammessa dal conducente e per centottanta giorni quando sia altrimenti accertata con provvedimento definitivo.

9-bis. Le sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 9 sono raddoppiate quando la violazione è commessa da conducente recidivo nell'arco di dodici mesi in una delle infrazioni previste nel medesimo comma 9».

#### Art. 4.

##### *(Prevedibilità dell'evento)*

1. Il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o comunque di quelle relative alla circolazione stradale è assoggettato alla pena prevista dall'articolo 584 del codice penale quando il responsabile o coresponsabile del sinistro che provoca la morte risulti aver agito potendo o dovendo ritenere prevedibile l'evento.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il responsabile è punito con la reclusione da uno a tre anni per il reato di cui al comma 6 dell'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con la reclusione da due a sei anni per il reato di cui al comma 7 dello stesso articolo 189.

#### Art. 5.

##### *(Elevazione delle pene edittali per i reati di lesioni colpose stradali gravi, gravissime e mortali)*

1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circola-

zione stradale la pena è della reclusione da tre a nove anni e si applica la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida per nove anni; se è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni».

2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dai seguenti:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire dieci milioni a lire quaranta milioni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da due a sei anni con applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente di guida per due anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a lire un milioneduecentomila e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire unmilioneduecentomila a lire duemilioni quattrocentomila».

#### Art. 6.

*(Attribuzione di provvisoria in materia di lesioni stradali mortali o gravissime)*

1. Il giudice civile ed il giudice penale chiamati a trattare casi di incidenti stradali nei quali sia allegata e documentalmente provata la sussistenza di lesioni gravissime a danno delle vittime o la loro morte sono tenuti, rispettivamente nella prima udienza di trattazione e nella prima udienza dibattimentale, su richiesta delle vittime o dei loro aventi causa e sempre che la domanda non appaia palesemente infondata, a condannare coloro che sono indicati come responsabili del danno e, ove risulti rapporto di assicu-

razione che lo consenta, i loro assicuratori, al pagamento in favore delle stesse vittime o dei loro aventi causa di una provvisionale pari ad una percentuale, variabile tra il 30 ed il 50 per cento in ragione dell'apparente fondatezza della domanda, di quanto secondo l'esperienza dell'ufficio verrebbe liquidato in sentenza a titolo di risarcimento del danno allegato.

2. L'adempimento dell'obbligo nascente dalla condanna di cui al comma 1 è suscettibile di esecuzione forzata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia ed anche sulle somme dovute al presunto responsabile per retribuzioni e indennità relative al rapporto di lavoro subordinato nonché per pensioni o rendite previdenziali ed assistenziali di qualsiasi natura, nella misura del 30 per cento di tali somme.

#### Art. 7.

##### *(Risarcimento danno morale)*

1. Il risarcimento del danno morale da morte, salvi l'accertamento e la graduazione delle responsabilità, è liquidato in favore dei superstiti nell'importo che sarebbe stato dovuto alla vittima, ove fosse sopravvissuta, per danno biologico pari al 100 per cento, qualora abbiano diritto al citato risarcimento il coniuge o convivente e gli ascendenti e discendenti in linea retta, da soli o in concorso tra loro o con altri parenti.

2. Se hanno diritto al risarcimento soltanto parenti entro il secondo grado, da soli o in concorso con altri, l'importo di cui al comma 1 è ridotto del 30 per cento.

3. Per ciascuna delle due ipotesi di non convivenza con la vittima dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 e di sopravvivenza di altri loro coniugi dello stesso grado della vittima, gli importi di cui ai medesimi commi sono ridotti del 10 per cento.

4. Il giudice può aumentare fino al 20 per cento l'importo del risarcimento liquidato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 in considerazione delle particolarità del caso specifico.



## Art. 8.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) informazione e coinvolgimento dell'opinione pubblica sui problemi della infortunistica stradale con campagne annuali di diffusione dei dati relativi alle conseguenze di mortalità, di invalidità e di spesa sociale in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea;

b) modifica della disciplina di concessione della patente di guida con l'istituzione dell'obbligo di ottenerla per la conduzione su strada di qualsiasi veicolo a motore, con l'introduzione della patente a punti, con il suo rilascio soltanto a chi mostri, oltre che una padronanza della conduzione del veicolo ed una buona conoscenza delle norme di circolazione, di prevenzione degli incidenti e del pronto soccorso, anche un atteggiamento, da accertare con opportune indagini psicologiche, di radicato rispetto della salute propria e altrui;

c) potenziamento deciso, capillare e duraturo delle attività, statali e degli enti territoriali, di prevenzione della incidentalità e dei reati stradali, con particolare riguardo allo stato di manutenzione e sicurezza delle strade, al rispetto dei limiti di velocità, alle condizioni psicologiche dei conducenti, da controllare nell'immediatezza di ogni incidente con lesioni personali, all'uso delle cinture di sicurezza per le autovetture e del casco per moto e ciclomotori, alla generalizzazione dei sovrappassi pedonali e di controlli visivi collegati ai semafori, all'impianto di efficienti *guard rail* nei tratti particolarmente esposti di tutte le strade pubbliche e di reti di protezione in corrispondenza dei tratti pericolosi dei viadotti autostradali;

d) determinazione, nell'ambito dei valori massimi ritenuti in sede giurisprudenziale, del valore nazionale del punto di danno biologico, prevedendo lo schema dell'adattamento di tale valore alle variazioni del valore della moneta.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate, anche con riduzione delle spese relative ad altri capitoli.



